



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI di BOLZANO**
Corso Libertà n. 23 – BOLZANO tel. 0471226456 prot.procmin.bolzano@giustiziacer.it

**AI MAGISTRATI, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI POLIZIA
GIUDIZIARIA in SEDE**

ALLA QUESTURA di BOLZANO

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI di BOLZANO

AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA di BOLZANO

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE di BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO
Ufficio per la Tutela dei Minori e l’Inclusione sociale

ALL’AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO

ALLE COMUNITA’ COMPRENSORIALI della Provincia di BOLZANO

ALLE DIREZIONI DEGLI OSPEDALI della Provincia di BOLZANO

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI di BOLZANO

ALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE di BOLZANO

e per conoscenza

**AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO di
TRENTO**

**OGGETTO: Direttiva alle Forze dell’Ordine ed agli operatori dei servizi socio-sanitari a
seguito della nuova formulazione dell’art. 403 c.c.**

Al fine dell'adozione di procedure uniformi nel caso di intervento della pubblica autorità a favore dei minori, secondo il nuovo testo dell'art. 403 c.c., come riformato dalla Legge 26 Novembre 2021, n. 206, **in vigore dal 22 Giugno 2022**, si trasmette la seguente direttiva chiedendo di voler provvedere alla diramazione, ed in particolare:

- al Questore di Bolzano con richiesta di diffusione a tutti gli uffici e Commissariati dipendenti;
- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri con richiesta di diffusione ai Comandi dipendenti ed anche, per il tramite degli stessi, ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni non in indirizzo, rientranti nella loro giurisdizione;
- al Comandante del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano con richiesta di diffusione ai Comandi dipendenti;
- alle Comunità comprensoriali per l'inoltro ai rispettivi servizi sociali;
- alle Direzioni degli Ospedali del territorio con richiesta di diramazione ai reparti di pronto soccorso e di pediatria;
- al Tribunale per i Minorenni di Bolzano per l'inoltro anche ai magistrati.

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Donatella Sacchi

Direttiva alle Forze dell'Ordine ed agli operatori dei servizi socio-sanitari a seguito della nuova formulazione dell'art. 403 c.c.

1. Premessa e disposizioni generali:

La legge 26 Novembre 2021, n. 206 ha riformato il testo dell'art. 403 c.c. che si riporta di seguito per esteso, limitatamente al primo ed al secondo comma:

"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo di organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredata di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore".

Al terzo comma è, inoltre, previsto che:

"Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento ..." (omissis).

Ciò premesso, si evidenzia come i presupposti normativi che legittimano l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'art. 403 c.c. siano rimasti pressoché invariati rispetto al vecchio testo.

Deve quindi trattarsi di un minore moralmente o materialmente abbandonato, ovvero esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo e deve ricorrere l'emergenza di provvedere, senza che si possano attendere i tempi ordinari per l'instaurazione di un processo civile.

Il collocamento del minore dovrà preferibilmente avvenire presso prossimi congiunti idonei e disponibili a prendersene cura, anche solo temporaneamente, o presso conoscenti di comprovata moralità, in quanto il collocamento in comunità di tipo familiare è previsto dalla legge quale mera ipotesi residuale di collocamento in sicurezza (ultimo comma dell'art. 403 c.c.).

Benché la norma in argomento preveda che solo a seguito dell'adozione del provvedimento di collocamento la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento ne dia **immediato avviso orale** al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, si reputa, invece, opportuno, che il Pubblico Ministero Minorile di turno venga **sempre consultato preventivamente** ("consultazione preventiva").

Un tanto, in ragione della delicatezza e della gravità che caratterizza il provvedimento di cui si tratta, oltre che per gli stretti termini previsti dal legislatore sia per la trasmissione del

provvedimento e degli atti a cura della pubblica autorità (24 ore dal collocamento del minore in sicurezza), che per la richiesta di convalida del provvedimento spettante al pubblico ministero minorile (72 ore dalla ricezione del provvedimento di collocamento).

Si evidenzia al riguardo, come i termini di cui all'art. 403, II e III comma, c.c. siano **termini perentori**, che se non rispettati, determinano la perdita di efficacia del provvedimento di collocamento emesso dalla pubblica autorità.

Si evidenzia, altresì, come l'avviso orale al pubblico ministero, così come anche la successiva trasmissione del provvedimento di collocamento - corredata di ogni utile documentazione e di sintetica relazione - debbano essere fatti e rivolti al pubblico ministero di turno presso la **Procura Minori nella cui circoscrizione il minore abbia la residenza abituale**.

Si raccomanda, peraltro, che l'avviso orale venga dato anche al pubblico ministero minorile di turno competente per il territorio ove il minore si trovi, nonché al pubblico ministero competente per il territorio ove il minore sia stato collocato, qualora detti luoghi non coincidessero con quello della residenza del minore medesimo. Con riguardo a quest'ultimo punto, si invitano le SS.LL. a richiedere, all'occorrenza, i recapiti telefonici dei pubblici ministeri minorili competenti per i territori interessati, alle forze dell'ordine ivi presenti.

Con riguardo alla nuova disciplina introdotta dalla L. 206/2021 occorre evidenziare come essa preveda la possibilità di un collocamento del minore in sicurezza “con **l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori**”.

Si rileva al riguardo come, nel caso in cui l'autorità proceda ad allontanare un minore da uno solo dei genitori, **ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c.**, risulti determinante la circostanza che l'altro genitore, seppur non direttamente responsabile della contingente situazione di pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica del figlio, appaia inadeguato a provvedere alla tutela del minore.

Rimane, invece, escluso dalla previsione normativa il caso in cui il genitore si rivolga di propria iniziativa a strutture per la messa in protezione propria e dei figli, o comunque accolga la proposta della pubblica autorità di essere collocato in una struttura protetta anche unitamente alla prole.

Non rientrano nell'ambito dell'intervento previsto dall'art. 403 c.c. i minori stranieri non accompagnati, per i quali deve applicarsi la particolare disciplina prevista dai D.lgs. 142/2015, D.lgs. 220/2017 e dalla L. 47/2017.

Al riguardo si richiama la Direttiva di questa Procura per i Minorenni di data 19/03/2021 n. prot. 212/2021U.

2. Modalità operative per le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale e rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, trattandosi di autorità pubblica, rientrano tra i soggetti che hanno il potere/dovere di procedere alla messa in sicurezza del minore ai sensi dell'art. 403 c.c.

Più precisamente, qualora ricorrono i presupposti previsti dalla norma, le Forze dell'Ordine o la Polizia Municipale interverranno **consultandosi preventivamente con il pubblico ministero minorile di turno**.

Esse collocheranno il minore in un luogo sicuro, collaborando preferibilmente con il competente servizio sociale territoriale, che avrà l'onere di individuare il luogo di collocamento del minore e gli ulteriori interventi emergenziali da attivarsi a sua tutela.

Solo nel caso in cui l'intervento del servizio sociale non sia possibile (ad esempio in orario notturno o in giornate festive) o determini comunque un ritardo nella messa in protezione del minore, le Forze dell'Ordine o la Polizia Municipale procederanno **autonomamente al suo collocamento secondo i criteri sopra delineati**, informando nel più breve tempo il competente servizio sociale degli atti compiuti, in quanto detto servizio sarà tenuto ad integrare le informazioni raccolte dalle Forze dell'Ordine o dalla Polizia Municipale entro 72 ore dal collocamento.

Le Forze dell'Ordine o la Polizia Municipale dovranno, comunque, redigere un provvedimento, espressamente denominato "**verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c.**", che dovrà contenere:

- l'indicazione delle generalità del minore, della sua residenza abituale e della lingua che egli dichiara di comprendere e parlare;
- l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento emergenziale a tutela del minore;
- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il minore è stato posto in sicurezza;
- l'indicazione della persona cui il minore viene affidato, nonché del recapito telefonico a cui la stessa sia reperibile; l'indicazione del luogo di messa in sicurezza e il nominativo della persona cui il minore viene affidato, potranno essere omesse dal verbale, qualora lo richiedano ragioni di sicurezza attinenti l'integrità psico-fisica del minore, ed in tale caso dovrà essere redatto apposito e separato verbale, contenente le indicazioni omesse;
- l'indicazione del servizio sociale per il tramite del quale è avvenuto il collocamento o, comunque, l'indicazione del servizio sociale territorialmente competente;
- l'indicazione delle generalità dei genitori del minore o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, la loro residenza o il loro domicilio, i loro recapiti telefonici, nonché la lingua che essi dichiarano di comprendere e parlare.

A seguito dell'adozione del provvedimento, le Forze dell'Ordine o la Polizia Municipale daranno, inoltre, **immediato** avviso orale al pubblico ministero minorile di turno, ed **entro le ventiquattro ore** successive al collocamento del minore in sicurezza, dovranno trasmettere al pubblico ministero minorile il provvedimento sopra indicato, corredata di ogni altra documentazione utile per consentire al Pubblico Ministero Minorile prima, ed al Tribunale per i Minorenni poi, di adottare le decisioni nel merito.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, dovranno essere allegati al "verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c." tutti gli atti redatti nel corso dell'intervento, compresa eventuale c.n.r. e allegati, nonché tutte le informazioni riguardanti i genitori o gli altri responsabili genitoriali di cui gli operatori procedenti abbiano conoscenza o che risultino dalle banche dati.

Tali comunicazioni dovranno riportare nell'oggetto la dicitura "**minore: (cognome e nome) - collocamento ed affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c.**" e dovranno essere trasmesse a questa **Procura per i Minorenni**, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- civile.procmin.bolzano@giustiziacer.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica certificata)
- affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica ordinaria)

e, per conoscenza, al Tribunale per i Minorenni, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- dirigente.tribmin.bolzano@giustiziacer.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica certificata)
- tribmin.bolzano@giustizia.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica ordinaria).

Le Forze dell'Ordine o la Polizia Municipale avranno cura, inoltre, di indicare un numero di telefono attivo, a cui sia rintracciabile l'operatore di P.G. maggiormente informato sui fatti, a cui il magistrato possa fare riferimento per l'eventuale richiesta di integrazione di atti.

Nel caso in cui il servizio sociale non sia intervenuto nell'attività di collocamento e affidamento ex art. 403 c.c. espletata, si raccomanda di procedere, nel più breve tempo possibile e senza formalità, a informare i genitori o gli altri responsabili genitoriali dell'avvenuta messa in sicurezza del minore.

3. Modalità operative per gli operatori dei servizi sociosanitari e rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Il servizio sociale costituisce la pubblica autorità che di regola deve, anche autonomamente, intervenire con modalità emergenziale a favore del minore.

Quindi, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 403 c.c., esso costituisce il servizio per il tramite del quale tutte le altre pubbliche autorità, compresi i servizi sanitari, dovranno eseguire il collocamento in sicurezza del minore, fatti salvi i casi in cui il tempestivo coinvolgimento del servizio sia impossibile.

Sarà, dunque, onere del servizio sociale di individuare il luogo di collocamento e la persona cui il minore verrà affidato per la fase emergenziale, nonché di attivare i primi interventi a sua tutela.

All'uopo si invitano i servizi sociali alla stretta osservanza delle disposizioni sopra menzionate sub "Premessa e disposizioni Generali", evidenziando come anche essi siano tenuti al puntuale rispetto della procedura, pena la perdita di efficacia del provvedimento emesso dalla pubblica autorità per inosservanza dei termini.

In ogni caso, il servizio sociale, a mezzo degli operatori del servizio sociale delegati dal dirigente del servizio, nell'effettuare l'intervento emergenziale di collocamento in sicurezza del minore, dovrà redigere un provvedimento, espressamente denominato **"verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c."**, che dovrà contenere:

- l'indicazione delle generalità del minore, della sua residenza abituale e della lingua che egli dichiara di comprendere e parlare;
- l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento emergenziale a tutela del minore;
- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il minore è stato posto in sicurezza;
- l'indicazione della persona cui il minore viene affidato, nonché del recapito telefonico a cui la stessa sia reperibile; l'indicazione del luogo di messa in sicurezza e il nominativo della persona cui il minore viene affidato, potranno essere omesse dal verbale, qualora lo richiedano ragioni di sicurezza attinenti l'integrità psico-fisica del minore, ed in tale caso dovrà essere redatto apposito e separato verbale, contenente le indicazioni omesse;

- l'indicazione delle generalità dei genitori del minore o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, la loro residenza o il loro domicilio, i loro recapiti telefonici, nonché la lingua che essi dichiarano di comprendere e parlare.

A seguito dell'adozione del provvedimento, il servizio sociale è tenuto a dare **immediato** avviso orale al pubblico ministero minorile di turno, ed **entro le ventiquattro ore** successive al collocamento del minore in sicurezza, esso dovrà trasmettere al pubblico ministero minorile il provvedimento sopra indicato corredata di relazione, redatta anche in forma succinta, e di ogni altra documentazione utile in suo possesso, per consentire al Pubblico Ministero Minorile prima, ed al Tribunale per i Minorenni poi, di adottare le decisioni nel merito.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovranno essere allegati al "verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c.", una relazione sociale in cui si faccia menzione, per quanto a conoscenza del servizio, delle condizioni di vita socio-ambientali del minore, degli altri servizi eventualmente già coinvolti nel sostegno del minore e della famiglia (es. servizi sanitari), allegando l'eventuale documentazione in ordine a quanto appreso - anche per le vie brevi - da persone che conoscono il minore (es. insegnanti).

Nella relazione, in particolare, si indicherà quanto riferito dal minore durante l'intervento e si formuleranno le prime sommarie proposte a sostegno del minore e della famiglia.

Anche nel caso in cui il provvedimento di collocamento e di affidamento emergenziale a tutela del minore sia stato effettuato dalle Forze dell'Ordine o dalla Polizia Municipale o dai Servizi Sanitari, il servizio sociale, tenuto conto dell'età del minore e del suo benessere psicologico, provvederà al più presto a sentire il minore stesso e la famiglia, informando tempestivamente il pubblico ministero minorile, dapprima per le vie brevi e di seguito relazionando nel merito: il tutto entro 72 ore dal collocamento.

Tali comunicazioni dovranno riportare nell'oggetto la dicitura "**minore: (cognome e nome) - collocamento ed affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c.**" e dovranno essere trasmesse a questa **Procura per i Minorenni**, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica certificata)
- affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica ordinaria)

e, per conoscenza, al **Tribunale per i Minorenni**, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- dirigente.tribmin.bolzano@giustiziacert.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica certificata)
- tribmin.bolzano@giustizia.it (se il mittente utilizza una casella di posta elettronica ordinaria)

Il servizio sociale che ha adottato il provvedimento emergenziale di cui si tratta, sin dall'inizio del procedimento (intendendosi con ciò l'immediato avviso orale al Pubblico Ministero Minorile da adottarsi contestualmente al verbale di collocamento e di affidamento), dovrà comunicare al Pubblico Ministero Minorile un numero di telefono attivo, a cui sia rintracciabile l'operatore del servizio sociale che segue il caso, ed a cui si possa fare riferimento per l'eventuale richiesta di integrazione di atti.

Si raccomanda al servizio sociale che esso dovrà informare i genitori o gli altri responsabili genitoriali, nel più breve tempo possibile e senza formalità, dell'avvenuta messa in sicurezza del minore.

Bolzano, 14 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Donatella Sacchi

Si allegano:

- 1) Modello di verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c. per le Forze dell'Ordine
- 2) Modello di verbale di collocamento e di affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c. per i Servizi Sociali